

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 08609/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8609 del 2020, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Ipsen S.p.A., Ipsen Pharma S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Cristina Colombo, Maurizio Galbiati,  
Giovanni Crisostomo Sciacca, Mattia Casati, con domicilio digitale come da PEC  
da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni C. Sciacca in  
Roma, via di Porta Pinciana n. 6;

***contro***

Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco, Ministero dell'Economia e delle Finanze,  
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in  
Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Regione Lazio, Regione Toscana, Regione Marche, Regione Umbria, Regione  
Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Autonoma Sardegna, Regione Puglia,

Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Liguria, Regione Campania, Regione Calabria, Regione Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Regione Lombardia, Regione Autonoma Sicilia, Regione Molise, Regione Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Trento non costituiti in giudizio;

Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini, Roberto Bonatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Rosaria Russo Valentini in Roma, piazza Grazioli 5;

Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Botteon, Chiara Drago, Andrea Manzi, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri n. 5;

*per l'annullamento*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Ipsen S.p.A., riservata ogni ulteriore deduzione, e con riserva di proporre motivi aggiunti avverso gli atti allo stato non noti,

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, assunte le necessarie statuizioni, voglia:

- nel merito: dichiarare illegittimi i provvedimenti impugnati e quindi annullarli, previa occorrendo la rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di cui ai parr. III<sup>^</sup>, IV<sup>^</sup> e V<sup>^</sup> che precede in quanto rilevanti per la decisione e non manifestamente infondate, nonché, in subordine, previa rimessione alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE per le ragioni di cui al par. VI<sup>^</sup>.
- in via istruttoria: ordinare ad AIFA la produzione in giudizio di tutti gli atti che hanno portato all'assunzione della Delibera n. 32 del 23 luglio 2020.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IPSEN S.P.A. il 29\12\2020 :

Ipsen S.p.A. e Ipsen Pharma S.A.S., riservata ogni ulteriore deduzione, e con riserva di proporre motivi aggiunti avverso gli atti allo stato non noti,

**CHIEDONO**

che l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, assunte le necessarie statuizioni, voglia:

- in via preliminare:

(i) ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, disporre l'immediata sospensione, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., degli atti e dei provvedimenti impugnati dalle ricorrenti sino all'esame da parte del Collegio, in Camera di Consiglio, della domanda cautelare proposta ai sensi dell'art. 55 c.p.a.;

(ii) previa audizione dei difensori in Camera di Consiglio, sospendere gli atti e i provvedimenti impugnati, adottando altresì gli ulteriori provvedimenti che il Collegio ritenga opportuni al fine di tutelare la posizione delle ricorrenti;

- nel merito: dichiarare illegittimi i provvedimenti impugnati e quindi annullarli, previa occorrendo la rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di cui ai parr. III<sup>^</sup>, IV<sup>^</sup> e V<sup>^</sup> che precede in quanto rilevanti per la decisione e non manifestamente infondate, nonché, in subordine, previa rimessione alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE per le ragioni di cui al par. VI<sup>^</sup>.

- in via istruttoria: ordinare ad AIFA la produzione in giudizio di tutti gli atti che hanno portato all'assunzione degli atti impugnati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero della Salute e di Regione Emilia Romagna e di Regione del Veneto;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 giugno 2021 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario, al fine di decidere, integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le società comprese negli elenchi allegati al provvedimento AIFA n. 1313 del 10.12.2020, potenzialmente interessate alla eventuale modifica, per ogni ricorrente, degli oneri di ripiano per acquisti diretti per l'anno 2019, per ogni settore di riferimento e per ogni fondo coinvolto dal previsto riparto di oneri;

Rilevato, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio, che l'art. 52, comma 2, c.p.a. prevede che il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile", e che, secondo quest'ultimo "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";

Atteso che, secondo la giurisprudenza che questo Collegio condivide (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, ord. 12.11.2014 n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, ord. 15.04.2015 n. 5565; Id., Sez. III bis, ord. 13.10.2014 n. 4915), l'art. 52, comma 2, c.p.a., in combinato disposto con l'art. 151 c.p.c., consente di disapplicare l'art. 150 comma 3 c.p.c. nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, perché l'evoluzione normativa e tecnologica "permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio, quanto a tale modalità di notificazione, di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea", e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all'iter procedimentale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura;

Ritenuta l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a

contemperare il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposto a notevoli esborsi economici;

Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sui siti web istituzionali dell'AIFA e del Ministero della Salute, nella apposita Sezione prevista dalla legge, con le modalità di seguito esposte:

La pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) che il giudizio è incardinato dinanzi a questo Tribunale, e il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome del ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimare;
- 3) il testo integrale del ricorso;
- 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutte le società sopra indicate;
- 5) il testo integrale della presente ordinanza.

Entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la ricorrente dovrà inviare alle Amministrazioni indicate, in via telematica, il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e l'elenco dei controinteressati.

Entro 15 giorni dal suddetto invio da parte della ricorrente, le Amministrazioni indicate hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto ricevuto.

Le Amministrazioni indicate:

- 1) non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) subito dopo l'avvenuto adempimento, dovranno rilasciare alla ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, e la parte del sito dove essa è reperibile;
- 3) dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina

sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi). Entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte delle Amministrazioni dell'attestato relativo all'avvenuto adempimento, la ricorrente dovrà depositarlo in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), dispone gli incumbenti in parte motiva rinviando la causa all'udienza del 12 ottobre 2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore

Dauno Trebastoni, Consigliere

Francesca Ferrazzoli, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**